

Codice A1012B

D.D. 17 maggio 2024, n. 282

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 70 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 282/A1012B/2024

DEL 17/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 70 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 729 del 20.12.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate nella nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, prot. n. 77637/A11000 del 19.12.2023, del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province all'A.T.I.: ALLSYSTEM S.p.A - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A, corrente in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 281.107,92 o.f.e., oltre I.V.A. pari a € 61.843,74, per un totale pari a € 342.951,66 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica presso ANAC - FVOE circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal Raggruppamento in sede di offerta;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 e seguenti e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C., sul FVOE e in materia di antimafia, in capo al Raggruppamento aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province ai sensi dell'art.

17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 729 del 20.12.2023

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - D.Lgs. 36/2023;
- - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- - L. 23/2014;
- - Legge Regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- - Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- - Legge 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- - D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- - D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- - D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- - D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

determina

- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 729 del 20.12.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate nella nota del Settore

Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, prot. n. 77637/A11000 del 19.12.2023, del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province all'A.T.I.: ALLSYSTEM S.p.A - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A, corrente in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 281.107,92 o.f.e., oltre I.V.A. pari a € 61.843,74, per un totale pari a € 342.951,66 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica presso ANAC - FVOE circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal Raggruppamento in sede di offerta;

- di prendere atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 94 e seguenti e 100 del D.Lgs. 36/2023, presso A.N.A.C., sul FVOE e in materia di antimafia in capo al Raggruppamento aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 729 del 20.12.2023 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE O IN USO ALLA REGIONE PIEMONTE UBICATI IN ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA E VERCELLI E PROVINCE.

CIG N. 9982639E4B

IMPORTO CONTRATTUALE: € 281.107,92, oltre I.V.A.

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F.), rappresentata da _____, Dirigente del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro, nato a _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte n. 1, di seguito "**La Committente**"

E

la Società ALLSYSTEM S.p.A., con sede legale in Verrone (BI), Strada Trossi n. 38 (C.F./P.I. _____), rappresentata dal Sig., _____, in qualità di Procuratore e come tale domiciliato presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Biella, la quale interviene

nel presente contratto (in seguito "**Contratto**") in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito, con atto rogito notarile - Repertorio n. 7791 - Raccolta n. 5785 dell'11.01.2024 redatto dalla Dott.ssa _____, Notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con:

- **VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.** con sede legale in Como, via Scalabrini n. 76 (C.F./P.I.: _____) - Mandante di seguito denominato "**l'Appaltatore**"

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 873 del 13.12.2022, il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ha proceduto all'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando nel contempo il Progetto di Servizio;

- con determinazione n. 410 del 26.07.2023 il Dirigente del Settore Contratti - Polizia Locale - Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione n. 729 del 20.12.2023 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A, corrente in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, per l'importo di € 281.107,92, oltre I.V.A. pari a € 61.843,74, per un totale pari a € 342.951,66 o.f.i.;

- con determinazione n. _____ del _____.2024 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza

Integrata ha proceduto a dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 729 del 20.12.2023 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 ed ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, gli allegati indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, il Progetto di Servizio ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito C.S.A., l'offerta tecnico-economica, l'"Informativa sul trattamento dei dati personali", nonchè il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso

subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A., nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni parte.

ART. 3 - OGGETTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e relative province che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo gli orari e le modalità previste nel C.S.A., articolo 4, nell'atto aggiuntivo di aggiornamento dell'elenco degli immobili approvato con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 10.04.2024 e nell'offerta tecnico-economica presentata.

ART. 4 - REFERENTE DELL'APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

L'Appaltatore, entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio del servizio, dovrà confermare/comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico del Servizio a

cui assegnare la funzione di coordinamento e gestione delle attività previste dal presente Contratto. Detto Responsabile costituisce il riferimento per la Committente per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi e contabili del servizio. In caso di sostituzione, il nuovo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Committente. In caso di mancata comunicazione si applicherà la penale di cui al successivo art. 10.

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (guardie particolari giurate) ai sensi della normativa vigente (art. 134 R.D. 773/1931 s.m.i.), nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 febbraio 2008, idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento ed all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata, le mansioni di G.P.G., nonché corsi di

addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi.

Relativamente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- su disturbi e rischi che la propria attività potrebbe causare ai dipendenti della Committente e sui modi per eliminare eventuali negative influenze, qualora si verificassero;
- sulle procedure e modalità operative da adottare in caso di particolari circostanze che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio al fine dell'applicazione di efficaci misure di sicurezza ed a garanzia della regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà fornire entro 20 giorni dall'avvio del servizio la documentazione attestante la formazione degli addetti impiegati.

L'Appaltatore si impegna ad istruire gli operatori dei singoli servizi e ad assicurare la frequenza di corsi di aggiornamento.

Durante l'orario di lavoro ogni G.P.G. dovrà sempre indossare l'uniforme in dotazione, mantenuta in condizioni decorose, essere munita di pistola, portare ben visibile sulla divisa il tesserino di riconoscimento, con la matricola o il nominativo, corredato da fotografia.

L'Appaltatore dovrà fornire al personale impiegato idoneo vestiario ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori. Per quanto concerne le G.P.G., la divisa dovrà essere approvata dalle competenti autorità ed il necessario equipaggiamento tecnico volto a garantire la sicurezza delle stesse dovrà essere fornito dall'Appaltatore in conformità alle disposizioni di legge.

Durante la permanenza nei locali delle sedi regionali il personale addetto alla vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale regionale e degli Amministratori, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici; dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno impartite dalla

Committente ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

Il personale adibito al servizio ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto potrebbe venire a conoscenza durante l'espletamento del medesimo, con particolare riferimento, alle informazioni relative al personale ed all'organizzazione delle attività svolte dalla Committente. L'Appaltatore si impegna, a tal proposito, a formare il personale impiegato sulla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui potrebbe venire a conoscenza nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Committente, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

La Committente può richiedere l'allontanamento o la sostituzione del personale che non svolge il servizio con la dovuta diligenza. In ogni caso deve essere garantita la continuità dell'erogazione delle prestazioni. L'esercizio di tale facoltà non comporterà nessun onere a carico della Committente. Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivazioni indipendenti dalla Committente, debba sostituire il

personale impiegato, si impegna a comunicarlo preventivamente alla Committente e dovrà procedere alla sostituzione con figure professionali di pari inquadramento, esperienza e capacità ed a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il personale chiamato ad erogare il servizio deve essere designato, a cura dell'Appaltatore, come "autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 193/2003 come emendato ai sensi del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018".

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è stata avviata in via d'urgenza così come previsto dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla relativa stipula.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari a € 281.107,92, oltre I.V.A. pari a € 61.843,74, per un totale pari a € 342.951,66 o.f.i.

La Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, verificata la qualità del servizio offerto e da

accertate ragioni di convenienza, di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un massimo di 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza e per il valore presunto di € 189.528,00, oltre I.V.A.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un importo presunto di € 94.764,00, oltre I.V.A.

La Committente si riserva altresì di richiedere all'Appaltatore eventuali prestazioni straordinarie in economia per un importo pari ad € 45.000,00, oltre I.V.A.

Qualora, nel corso della durata del Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui al presente Contratto, riportante prezzi inferiori l'Appaltatore sarà invitato ad

adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i prezzi previsti dal contratto ai parametri migliorativi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del Contratto.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Si richiamano gli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La Committente erogherà l'importo contrattuale, con le modalità e secondo la tempistica di seguito descritta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente ed è subordinato:

- all'emissione di regolare fattura. L'autorizzazione ad emettere fattura verrà rilasciata dal DEC, previa verifica di proposta di fatturazione accompagnata dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a produrre il riepilogo mensile del servizio, non sarà possibile autorizzare la fatturazione e conseguentemente procedere al pagamento delle fatture;
- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs 36/2023;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n.

602/1973, e relative disposizioni di attuazione;

- all'accertamento, da parte della Committente, tramite il DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali applicate.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, diviso per le tipologie di servizio di cui all'art. 4 del C.S.A. e precisamente: il servizio di vigilanza reso per le lettere A), B), C), D) E) in un'unica fattura; il servizio di noleggio e manutenzione disciplinato alla lettera F) in separata fattura; ugualmente in caso di prestazione del servizio aggiuntivo, qualora richiesto, la fatturazione avverrà separatamente. Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dalla Committente si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione,

previa attestazione della regolarità del servizio da parte del DEC.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. Le fatture emesse

dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG.

Le fatture relative all'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA:_____.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Partita IVA _____ - Codice Fiscale _____ - piazza Piemonte n. 1 - TORINO e saranno liquidate dalla Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto, esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna

fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi della L. n. 231/2002 s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.C.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI), conformemente alla disciplina dell'art. 68, comma 5, del Codice devono conferire mandato speciale alla Mandataria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto di appalto, in particolare per gli atti inerenti i pagamenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse

dall'Appaltatore, la Committente precisa che:

- la mandataria e ciascuna mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle alla Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica.

Il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Mandataria.

La Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati connessi agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 9.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati presso il conto corrente di seguito identificato:

codice IBAN:.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

**ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ha provveduto alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.)

nella persona del geom. _____, (C.F. _____),
dipendente del Settore tecnico e sicurezza degli
ambienti di lavoro.

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione
del Contratto nonché fornire parere favorevole
sull'andamento del servizio ai fini del pagamento
delle fatture e dell'applicazione delle penali. Il
D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare
controlli a campione in qualsiasi momento, senza
preventiva comunicazione.

Le verifiche avranno, essenzialmente ma non
esclusivamente, ad oggetto:

- il mancato rispetto degli orari di inizio e
termine del servizio;
- il mancato rispetto delle fasce orarie
previste;
- il mancato rispetto dei punti da ispezionare;
- la temporanea assenza al momento della
verifica;
- lo scarso decoro e/o inadeguato comportamento
della GPG nei confronti dei dipendenti e
degli utenti.

Le verifiche saranno inserite in un report redatto
dal D.E.C. in contraddittorio che sarà inviato alla
Committente, controfirmato dall'Appaltatore. Dal

report dovrà risultare: data e ora;
sede;•nominativi dei presenti per la Committente e
per l'Appaltatore; specifica di eventuali
contestazioni sollevate dalla
Committente;•controdeduzione
dell'Appaltatore;•formale contestazione ed
eventuale quantificazione della penale.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio
e/o inadempimento, il D.E.C. provvederà agli
opportuni accertamenti e invierà opportuno reclamo
all'Appaltatore che dovrà:

- contestarlo entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione in maniera circostanziata e documentata,
qualora ritenga infondato ed inesistente il
disservizio e/o l'adempimento;
- eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere
recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e
darne comunicazione al D.E.C. entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla ricezione.

Il D.E.C. ricevuta la replica dell'Appaltatore,
effettuerà le verifiche del caso finalizzate
all'applicazione o meno delle penali.

**ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL
PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA' DELL'APPALTO
-ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, su disposizione del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del presente Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il D.E.C., in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale contenente:

- a. l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il servizio;
- b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Committente per la prestazione del servizio;
- c. la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

Il verbale di avvio dell'esecuzione sarà firmato dal D.E.C. e dall'Appaltatore.

In caso di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 121 del D.Lgs 36/2023, tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del medesimo Decreto, nel rispetto dei limiti previsti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente Contratto la Committente non avesse più interesse alla continuazione del servizio in taluno degli immobili indicati all'articolo 4 del C.S.A. e nell'atto aggiuntivo di aggiornamento dell'elenco degli immobili approvato con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 10.04.2024, o avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri immobili o frazioni di essi non contemplati, l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo.

In caso di riduzione di uno o più servizi inerenti ciascun immobile, si provvederà alla corrispondenza dell'importo totale detraendo il prezzo/i offerto/i per il servizio/i in discussione e riportato/i in sede di offerta.

In caso di aumento, il nuovo servizio, se ricompreso nella tipologia dei servizi oggetto di appalto, verrà pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede di offerta. Qualora il nuovo servizio non sia compreso nella tipologia, si concorderà un nuovo prezzo mediante preventivo, come descritto di seguito.

La Committente ha altresì la facoltà di aumentare le ore richieste per il servizio programmato. In tal caso il compenso mensile dovuto all'Appaltatore verrà aumentato delle ore espletate sulla base della tariffa oraria offerta per le prestazioni straordinarie.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio di cui al presente Contratto.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale della Committente risolvere il contratto, in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni), qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023 e dal successivo art. 12.

Riguardo all'Appaltatore è ammesso il recesso di uno o più Operatori Economici facenti parte del Raggruppamento esclusivamente per esigenze organizzative dello stesso e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

La Committente può avere la necessità di attivare prestazioni straordinarie, anche con limitato preavviso. La richiesta verrà formalizzata, per vie brevi, entro 24 ore prima dell'attivazione del servizio straordinario da effettuarsi. In tal caso il D.E.C. invierà comunicazione tramite mail e l'Appaltatore dovrà confermare l'attivazione dell'erogazione del servizio richiesto, che sarà compensato sulla base delle tariffe indicate all'art. 2 del C.S.A. su cui sarà applicato il ribasso offerto. Prima dell'attivazione delle prestazioni straordinarie, con dotazione di nuovi apparati/strumentazioni non presenti, è facoltà della Committente richiedere apposito preventivo che dovrà essere redatto tenendo conto delle tariffe sopra richiamate a cui dovrà essere applicato il ribasso offerto. Il preventivo dovrà essere inviato al D.E.C. che dovrà darne approvazione formale.

In fase di esecuzione il D.E.C. accerta la regolarità delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua

i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare, firmato dal Direttore stesso e dall'Appaltatore al quale potrà essere rilasciata copia conforme, ove ne faccia richiesta. Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.

Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 116 del Codice.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i beni della Committente ed arrecare disturbo alle attività lavorative del personale regionale ed essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza.

**ART. 12 - PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI
INADEMPIENZA**

Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle prestazioni oggetto del presente Contratto,

pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, la Committente si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con posta elettronica certificata senza preventiva messa in mora e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta, salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal D.E.C., impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore della Committente. Il D.E.C. provvederà a quantificare le penali che la Stazione Appaltante comminerà all'Appaltatore nei casi di seguito previsti:

- mancato rispetto degli orari di erogazione del servizio (apertura/chiusura) - Euro 200,00 per ogni ritardo di 5 min nell'inizio del servizio o termine anticipato dello stesso;
- mancata esecuzione delle ispezioni - Euro 200,00 per ogni ispezione non effettuata;
- tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme - Euro 200,00 per ogni ritardo di 15 min.;

- ritardo nella sostituzione di addetto non idoneo - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nell'invio della documentazione attestante la formazione degli addetti impiegati - Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

In ogni altro caso, per ogni mancata prestazione del servizio ordinario o di eventuale servizio straordinario confermato dall'Appaltatore o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, una penale di Euro 200,00 per ogni inottemperanza, da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite, in esito al contraddittorio instaurato con lo stesso a seguito dell'irregolarità riscontrata.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario

relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 126, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici il personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo, la Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento alla stessa degli eventuali danni cagionati.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 122 del Codice e 13 del presente Contratto.

La Committente può recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito all'art. 123 del Codice e al successivo art. 13 alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

**ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO UNILATERALE**

Si potrà addivenire alla risoluzione del presente Contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni:

- quando l'Appaltatore ritarda per 3 (tre) volte l'orario del servizio;
- per mancato intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme per 3 (tre) volte non necessariamente consecutive;
- per mancate ispezioni per 3 (tre) volte non necessariamente consecutive;
- per mancata apertura/chiusura (per 3 (tre) volte non necessariamente consecutive);
- in caso di mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Committente;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nelle sedi;
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore;

- in caso di abbandono non motivato del posto di presidio;
- cessazione dell'attività in capo all'Appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- esito negativo della verifica di conformità definitiva;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Committente procederà ad incamerare la cauzione

ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Committente.

Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di appalto, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 121 del Codice, la Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,

sono state superate le soglie di cui al medesimo comma;

c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs 36/2023.

La Committente risolverà di diritto il presente Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 36/2023, delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

Quando il D.E.C. accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza dell'Appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico il servizio ove la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 36/2023. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 123 del suddetto Decreto. Sarà corrisposto all'Appaltatore unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento

della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del C.C., dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 14 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la

natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto.

In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei confronti della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la medesima.

**ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELL'IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO - CLAUSOLA
SOCIALE**

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del presente Contratto presso i seguenti Enti:-
A.S.L.; - Servizio Igiene e Sanità Pubblica; -

Laboratorio di Sanità Pubblica; - I.N.A.I.L.;
-I.N.P.S.; - Direzione Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore, in sede di predisposizione dell'offerta, ha rilasciato apposita dichiarazione di avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e ad onere e a carico dell'Appaltatore stesso. Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni ed i provvedimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne con un anticipo di giorni 5 (cinque), preventiva comunicazione alla Committente, allo scopo di

concordare i servizi essenziali a garantire la continuità nello svolgimento del servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Contratto, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committente, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento danni e interessi, o maggiori compensi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del

subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi.

La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committente a risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. Quest'ultimo deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committente pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore

inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% (cinque) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore, su richiesta della Committente, è tenuto a presentare alla stessa copia del libro unico del lavoro e/o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni (cedolini paga). Il personale che, a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore, non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Committente. Quest'ultima non avrà, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente, entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipulazione del contratto, i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori addetti al servizio, le rispettive qualifiche e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; in caso di affidamento di servizi analoghi o di proroga nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione di nuovo contraente uguale comunicazione dovrà essere effettuata ogni 31 dicembre di ciascun anno, con evidenza delle eventuali variazioni.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 57 del Codice troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia in coerenza con l'organizzazione dell'Appaltatore.

ART. 16 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna:

1. a rispettare quanto previsto dal "Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali", già richiamato, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Regionale Anticorruzione;

In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

4. di prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 che si considera letto, compreso, accettato e diffuso a tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto con la firma del medesimo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP e al DEC ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme.

La Committente si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché ottenere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 12. Si riserva inoltre di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato, ed il numero di porto d'armi.

Nel caso in cui fosse rilevata una effrazione l'Appaltatore dovrà garantire il piantonamento degli ingressi fino all'arrivo del personale tecnico preposto al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza; tale servizio sarà considerato come servizio straordinario di vigilanza armata fissa.

In caso di sostituzione delle figure professionali nel corso della vigenza del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Committente inviando

congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione, dotato dei medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.

Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, il personale dell'Appaltatore deve essere destinato in maniera stabile ai singoli servizi, in modo da ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorire una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze, della specificità degli stabili, evitando spostamenti che possano determinare criticità organizzative e funzionali.

L'Appaltatore deve, altresì, comunicare alla Committente ogni evento infortunistico nell'ambito dello svolgimento dei servizi previsti dal presente Contratto.

A fronte di richieste o eventi straordinari e non previsti, l'Appaltatore si deve impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. La Committente rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Appaltatore ed i propri dipendenti o collaboratori.

**ART. 18 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO -
CESSIONE DEL CREDITO - VICENDE SOGGETTIVE
DELL'APPALTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto agli artt 68, 120, comma 1, lett. d), 124 del suddetto Decreto in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del Contratto.

La Committente sarà libera di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale dello stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin d'ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. La Stazione Appaltante cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità della Stazione Appaltante cessionaria.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il presente Contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente Contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

La Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili), quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Committente

medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' E

INADEMPIENZE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese, gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l'Appaltatore stesso o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Committente o a soggetti terzi o dell'Appaltatore stesso nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato e trasmesso alla Committente, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente Contratto, polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro) con le seguenti

Compagnie assicuratrici :_____ nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti Previdenziali e Assicurativi relative al proprio personale.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, la Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n._____, emessa in data 02.01.2024 dalla Compagnia di assicurazioni _____ - per l'importo di Euro 15.742,04.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. La garanzia sarà svincolata, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza anche dopo la scadenza del presente Contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, la Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei

confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- a. trattati dagli incaricati autorizzati dalla Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- b. comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;
- e. Il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita

sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:

dpo@regione.piemonte.it.

ART. 23 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL' APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo

alla Committente, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, decade dal diritto di farle valere.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al C.S.A. - art. 18.

**ART. 24 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E
PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642). Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto sui quotidiani: "LA REPUBBLICA", "IL MESSAGGERO", "LA STAMPA ed. di Alessandria", "LA SESIA DI VERCELLI", pari ad € 3.562,40 o.f.i., saranno rimborsate alla Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Progetto di Servizio;
- nel Disciplinare di Gara;
- nell'Offerta tecnico-economica;
- nel D.lgs. 36/2023;
- nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per quanto ancora applicabile;
- nelle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice.

In caso di mancata conclusione dell'accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente sarà il Foro di Torino.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

LA COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.

L' APPALTATORE

La Società **ALLSYSTEM S.p.A.**

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005
s.m.i.